

# TI\_GERICHTE 52.2017.575 vom 9. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.575](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.575)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.575 du 9 décembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.575 del 9 dicembre 2016

## Regeste

Rilascio di un permesso di dimora (ricongiungimento familiare)

## Erwägungen

### E. 47

cpv. 1 e 3 lett. a LStrI. 3.3. Inoltre il ricongiungimento, fatto valere entro cinque anni dall'entrata in Svizzera del ricorrente, non può essere definito come abusivo. Per quanto riguarda in particolare il figlio \_\_\_\_\_, va osservato che al momento della domanda egli non aveva ancora compiuto il 12° anno di età sancito dalla legge e non è dunque in contrasto con uno degli scopi ricercati mediante l'adozione dei termini disciplinati all'art. 47 LStrI, ovvero quello di favorire una rapida integrazione dei figli attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera (STF 2C\_877/2015 del 20 febbraio 2017 consid. 3.3; 2C\_363/2016 del 25 agosto 2016 consid. 2.2; vedasi anche il Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7). Tenuto pure conto che la richiesta in rassegna si prefigge di riunire l'intero nucleo familiare, che nella notifica di arrivo RI 1 aveva indicato quale suo indirizzo di provenienza dall'estero quello di residenza di sua moglie e di suo figlio (\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ : cfr. anche formulario per la domanda di visto per un soggiorno lungo del 5 ottobre 2016), e che non vi sono elementi tali da ritenere che gli interessati non abbiano vissuto in comunione domestica sull'arco di quel periodo. 4. 4.1. Dato inoltre che al momento dell'istanza l'appartamento di 3 ½ locali in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ preso in locazione a decorrere dal 1° dicembre 2016 era conforme ai bisogni di una famiglia di 3 persone, che RI 1 svolgeva un'attività lucrativa e che dagli atti non risultavano violazioni di ordine pubblico tali da comportare il diniego del permesso richiesto, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina. La decisione dipartimentale impugnata va pertanto annullata, così come quella governativa che la tutela. Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rilasci un permesso di dimora annuale a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 4.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione dell'11 ottobre 2017 (n. 4540) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione del 9 dicembre 2016 (ST 299) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione. 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso di dimora annuale a \_\_\_\_\_ (1969) e a \_\_\_\_\_. 3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.– versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente

complessivamente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 6. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II  
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.